

Determinazione n° 017 del 15 aprile 2020

Gara europea, a procedura aperta, mediante piattaforma telematica della Sport e salute S.p.A., per l'affidamento, in regime di accordo quadro con un unico operatore economico, della fornitura delle derrate alimentari e bevande per le esigenze del Parco Sportivo Foro Italico Società Sportiva Dilettantistica a r.l. - R.A. 034/20/PA - CIG: 8260064472.

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

VISTO lo Statuto del Parco Sportivo Foro Italico Società Sportiva Dilettantistica a r.l. (d'ora in poi anche solo Parco Sportivo Foro Italico), approvato dall'Assemblea dei Soci in data 15 aprile 2013;

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione del Parco Sportivo Foro Italico, accogliendo la proposta dell'Amministratore Delegato, ha autorizzato l'indizione della procedura;

TENUTO CONTO che la procedura verrà espletata, avvalendosi come "organismo strumentale" del socio unico Sport e salute S.p.A., che curerà l'aggiudicazione dell'appalto e la conseguente stipulazione del contratto;

CONSIDERATA la necessità di pervenire ad un coordinamento unitario dell'approvvigionamento, tramite apposito accordo quadro con un solo operatore economico in grado di intervenire sulla base delle necessità individuate;

VALUTATA l'opportunità di procedere mediante l'istituto dell'accordo quadro, al fine di dotare il Parco Sportivo Foro Italico di uno strumento contrattuale dinamico che consenta di attivare il fornitore in modo celere, mediante singoli ordinativi, consentendo la semplificazione delle procedure tecnico-amministrative;

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs.50/2016 e s.m.i.");

TENUTO CONTO che la gara si svolgerà in modalità telematica, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'interno del Portale fornitori della Sport e salute Spa disponibile all'indirizzo: <https://fornitori.sportosalute.eu>

CONSIDERATO che, trattandosi di accordo quadro non impegnativo e vincolante, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata, in seguito all'approvazione della relativa RDA quadro, all'atto dell'emissione dell'ordine di acquisto su SAP;

RITENUTO, quindi, ricorrere i presupposti legislativi e l'opportunità di affidare le prestazioni de quo, tutto ciò premesso

DISPONE

l'indizione di una procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art.60 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento, in regime di accordo quadro con un unico operatore economico, della fornitura delle derrate alimentari e bevande, necessarie alla produzione dei pasti giornalieri in relazione all'attività di ristorazione del Parco Sportivo Foro Italico, alle condizioni di seguito riportate.

L'importo massimo di spesa per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, stimato in relazione al presumibile fabbisogno, è pari ad € 500.000,00 al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a 0,00 per la mancanza di costi di interferenza.

Con l'operatore economico aggiudicatario verrà stipulato un contratto per un valore, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, pari all'importo massimo di spesa sopra indicato.

Tale importo rappresenta l'importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per Parco Sportivo Foro Italico che non assume, pertanto, alcun obbligo in ordine al suo raggiungimento, in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

L'Impresa aggiudicataria non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l'importo massimo di spesa non venga raggiunto ovvero qualora, entro la durata stabilita del rapporto, il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento di detto importo massimo di spesa.

L'indicazione delle quantità dei prodotti rappresenta una stima orientativa e non vincolante che, sarà utilizzata esclusivamente ai soli fini della valutazione delle offerte, e potrà variare in base al numero dei pasti che dovranno essere prodotti.

Detta stima non dovrà, pertanto, ritenersi vincolante ai fini contrattuali, atteso che, ferma la facoltà del Parco Sportivo Foro Italico di ordinare minori quantità rispetto a quelle indicate, in caso di aggiudicazione l'operatore economico si impegna a prestare le forniture e i servizi connessi fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa raggiungibile.

Il corrispettivo contrattuale sarà determinato a "misura", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in ragione dei quantitativi effettivamente ordinati e consegnati e contabilizzati sulla base dei singoli prezzi unitari offerti per ciascun prodotto, fino alla concorrenza massima di spesa raggiungibile.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, per tutti i prodotti richiesti, devono intendersi i prezzi contrattuali, fissi ed invariabili ad ogni effetto di legge.

Parco Sportivo Foro Italico emetterà, durante la vigenza contrattuale, specifici ordinativi di fornitura fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa. Il valore dei singoli ordini sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

Trattandosi di appalto di fornitura, senza posa in opera, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, Parco Sportivo Foro Italico si riserva la facoltà di chiedere e l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del disciplinare e degli altri allegati di gara, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Il contratto ha una durata di 12 mesi (un anno) considerati in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni e comunque terminerà al raggiungimento dell'importo massimo di spesa precedentemente indicato.

Qualora alla scadenza del contratto non sia stato raggiunto l'importo massimo di spesa, le Parti potranno concordare una eventuale proroga del contratto al raggiungimento di detto importo massimo. Il contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell'eventuale termine di proroga, nell'ipotesi di totale assorbimento dell'importo massimo di spesa.

Ai sensi dell'art.35, comma 4, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., il valore complessivo massimo stimato dell'appalto - comprensivo dell'eventuale rinnovo di pari durata per un importo massimo di € 500.000,00 e dell'eventuale opzione di proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del medesimo D.Lgs per un importo massimo di € 250.000,00, - è pari ad € 1.250.000,00, IVA esclusa.

La procedura sarà affidata con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

- Offerta tecnica: 70,00 punti;
- Offerta economica: 30,00 punti.

È stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1/2017, tuttavia, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:

- Il testo del disciplinare di gara è stato aggiornato alle nuove disposizioni della legge 14 giugno 2019, n. 55.
- Sono state aggiornate tutte le parti relative alla gestione della procedura in quanto la stessa si svolgerà in modalità telematica, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'interno del Portale fornitori della Sport e salute Spa disponibile al seguente indirizzo: <https://fornitori.sportesalute.eu>

Di conseguenza è stata completamente rivista la struttura del documento e sono state aggiornate le modalità di presentazione/sottoscrizione dei documenti, la gestione delle comunicazioni tra operatore economico e Stazione appaltante e la modalità di verifica dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione in quanto, trattandosi di procedura telematica, non è obbligatorio l'utilizzo del sistema AVCPASS.

- E' stato eliminato l'obbligo per il Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 di indicare per quali consorziate concorre in quanto si tratta, per questa tipologia di consorzio, di una facoltà e non di un obbligo, essendo il medesimo dotato di una comune struttura d'impresa che (a differenza di tutti gli altri tipi di consorzio) gli consente di eseguire l'appalto anche in proprio e quindi non necessariamente tramite consorziate.
- Tra i requisiti generali è stato eliminato l'onere, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, del possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010, in quanto l'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato abrogato [Cfr. D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, art. 8, comma 10].

- E' stata eliminata la possibilità, per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di ottenere la riduzione della garanzia provvisoria anche attraverso le proprie consorziate in quanto tale principio vale solo per il Consorzio stabile [cfr. anche ANAC, delibera 1° marzo 2017, n. 227].
- È sanabile, mediante soccorso istruttorio:
 - la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie simili;
 - il mancato pagamento del contributo a favore dell'ANAC anche se non effettuato prima della scadenza del termine di presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte in quanto è stata eliminata la sanzione espulsiva per omesso versamento prima di tale termine [cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III-quater, 1° giugno 2018, n. 6148].
- E' stata introdotta una clausola di favor, anche in ragione dei più recenti indirizzi giurisprudenziali [cfr. Consiglio di stato, sez. V, 9 dicembre 2008 n. 6057 e sez. VI, 4 maggio 2015, n. 2220] che, in caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE non ancora costituito, Aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in Raggruppamento temporaneo, consente l'effettuazione del sopralluogo da parte:
 - di un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico della mandataria/capofila o da soggetto diverso purché munito di delega della stessa;
 - di un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o da soggetto diverso purché munito della delega della mandataria/capofila.
- E' stata rivista la disciplina dei Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, in quanto, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48, con tutte le conseguenze connesse.
- E' stato precisato che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante l'esperimento della procedura di "miglioramento" delle offerte prevista dall'art. 77 del R.D. 827/1924 [cfr. Tar Napoli 1560/2016].

Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In particolare viene precisato che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (di cui all'art. 80, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla Stazione Appaltante;
- le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del D.Lgs. 50/2016), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12. 2018, n. 135.

Nel Disciplinare di gara viene, tuttavia, precisato che:

- gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti;
- la Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'AGCM di condanna per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
- Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.
- Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche nei loro confronti.

Nel caso di persone giuridiche viene precisato che le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).

- E' stato precisato che gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte.
- Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale riferito all'Esecuzione negli ultimi tre anni della fornitura di punta, è stato precisato che per ultimo triennio si intende quello immediatamente precedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE.
- La Dichiarazione con la quale il concorrente autorizza (o rifiuta) la Stazione Appaltante, in caso di richiesta di accesso agli atti avanzata da una o più concorrenti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, dovrà essere allegata nell'area "Risposta tecnica" in quanto si tratta di informazioni che riguardano prevalentemente gli aspetti tecnici dell'offerta.
- E' stato precisato che in caso di rinnovo l'operatore economico affidatario si impegna ad adeguare ed estendere la durata della garanzia definitiva e della copertura assicurativa [se prevista] pena la risoluzione del contratto.
- E' stata introdotta la facoltà, per la Stazione appaltante, di applicare l'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8, del Codice.
- E' stato precisato che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante l'esperimento della procedura di "miglioramento" delle offerte prevista dall'art. 77 del R.D. 827/1924 [cfr. Tar Napoli 1560/2016].

Non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell'appalto in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza della fornitura oggetto del contratto.

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 40, 52 e 58 del Codice, all'interno del Portale fornitori della Sport e Salute Spa disponibile al seguente indirizzo: <https://fornitori.sportosalute.eu> mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale.

I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti:

A. Requisiti generali:

- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

B. Requisiti di idoneità:

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

C. Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- aver realizzato un fatturato specifico complessivo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, non inferiore ad € 1.000.000,00, IVA esclusa;

Il settore di attività è quello di forniture di derrate alimentari e bevande a favore di pubbliche amministrazioni o soggetti privati.

D. Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- aver eseguito nell'ultimo triennio una fornitura analoga a quella oggetto dell'appalto di importo minimo pari a € 400.000,00, IVA esclusa;
- possesso di una valutazione di conformità, in corso di validità, del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (o successive revisioni), idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto;

Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti di Sport e salute S.p.A..

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è il dott. Diego Nepi Molineris nella sua qualità di Amministratore Delegato del Parco Sportivo Foro Italico Società Sportiva Dilettantistica a r.l.

Il Responsabile per la fase
dell'affidamento
Gennaro Ranieri

